

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE**

**LAZIO ROMA**

**RICORSO**

**Per *RANDONE SONIA***, nata a Catania (CT) il giorno 8 novembre 1978, residente in Catania alla via Quieta n. 20, Pal. A Pi. 2, Cod. Fisc. RNDSTNO78S48C351Y, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale posta su foglio separato, materialmente congiunto al presente ricorso, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del c.p.c., dall'Avv. Alberto Maria GRASSO (Cod. Fisc.: GRS LRT 75R 03C351D – indirizzo di p.e.c.: [albertomaria.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:albertomaria.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it) – Fax: 095 2939783) e dall'avv. Giuseppe FIANCHINO (Cod. Fisc.: GPP FNC 74H 06H501Y – indirizzo di p.e.c.: [giuseppe.fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it) – fax 095 2939783), con questi elettivamente domiciliato in Catania, alla via Musumeci n. 171, presso lo studio legale dei nominati difensori;

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro tempore*;

**E CONTRO**

**DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

della graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del *“concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* per la classe di concorso A046, indetto con Decreto Direttoriale n. 499/2020, modificato e integrato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;

- dell'esito della prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Randone Sonia nonché del punteggio alla medesima assegnato;

- del questionario assegnato alla ricorrente in occasione della prova scritta, in riferimento alla domanda n. 25, nonché del foglio risposte;

- di ogni verbale o atto a mezzo del quale la Commissione ha predisposto e approvato le domande da somministrare ai candidati durante la prova scritta, con riferimento al quesito n. 25 contenuto nel questionario compilato dalla ricorrente;

- della graduatoria di merito del concorso, non conosciuta, e ove nelle more intervenuta, nella parte in cui la candidata nonché odierna ricorrente non è collocata in posizione utile al proseguimento delle successive prove d'esame;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, da cui l'odierna ricorrente possa subire pregiudizio alla propria sfera giuridica.

Ai fini di una migliore intelligenza del presente ricorso si premette in

### **FATTO**

L'odierna ricorrente, in data 19 maggio 2022, ha partecipato al concorso ordinario per la classe di concorso A046 **(Doc. 1)**, indetto con Decreto Direttoriale n. 499/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2020 al n. 34 **(Doc.2)** e successivamente modificato e integrato con Decreto Diparti-

mentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (**Doc.3**), finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado.

In data 19 maggio, la candidata ha sostenuto la prova scritta, prevista dal bando, consistente nella somministrazione di n. 50 domande a risposta multipla con valore di n. 2 punti in caso di risposta corretta e 0 in caso di risposta errata.

Sin d'ora, si rappresenta, per quanto di interesse, che al quesito n. 25, della summenzionata prova, recante la domanda: “Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore” con opzioni di risposta “A. quando i condomini sono più di quattro. B. quando in condomini sono superiori a tre. C. Quando i condomini sono superiori a dieci. D. In tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno”, la candidata, non ravvisando alcuna risposta corretta, tra quelle proposte, ha ritenuto di optare per quella contrassegnata dalla lettera **B** (**Doc. 4**).

All'esito della sopraindicata prova scritta, appena sostenuta e nella medesima data di svolgimento, l'odierna ricorrente ha appreso la propria esclusione dalle successive prove in quanto, il punteggio conseguito, pari a 68, non era sufficiente al raggiungimento della soglia minima prevista in punti 70.

Al riguardo, è bene evidenziare che, subito dopo aver conosciuto l'esito della prova appena sostenuta, l'odierna ricorrente si è avveduta che uno dei quesiti proposti, ed in particolar modo quello contrassegnato con il numero 25, riportava un palese errore nella sua formulazione delle risposte poiché nessuna di quelle proposte conteneva la risposta esatta.

Altrimenti detto, nessuna delle risposte proposte, in quanto tutte e tre errate,

avrebbero consentito alla candidata di poter formulare una risposta corretta tale da consentirle l'ottenimento di ulteriori due punti sufficienti per il superamento della prova.

In particolare, la ricorrente si avvedeva che, in ogni caso, pur essendo stata valutata negativamente la risposta dalla medesima proposta anche le ulteriori opzioni, ivi compresa pure quella indicata dalla commissione come esatta era da reputarsi palesemente errate, stante che, le opzioni ermeneutiche formulate, in alcun modo tenevano conto dell'intervenuta riforma legislativa ad opera della Legge 2020 del 2012 che aveva rivisitato l'art. 1129 del Cod. Civ. prevedendo, all'uopo, per l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore nei condomini un numero superiore a otto condomini.

Onde, non occorre attardarsi oltre per dimostrare che l'errata formulazione delle risposte proposte con il quesito contrassegnato con il n. 25 ha impedito all'odierna esponente il raggiungimento della soglia minima richiesta per poter accedere alla successiva prova orale con ogni conseguente pregiudizio. Posto quanto precede, considerato l'interesse al mancato ottenimento di due punti al fine del raggiungimento della soglia minima e considerata la manifesta erroneità delle risposte indicate al quesito n.25 della summenzionata prova, alla ricorrente non resta che proporre l'odierno ricorso per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COMMA 4  
DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022.  
ECESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA,  
ILLOGICTA', IRRAZIONALITA', IRRAGIONEVOLEZZA.**

Preliminarmente, risulta indispensabile precisare che, in relazione alle prove concorsuali in cui è prevista la somministrazione di un numero determinato di quesiti a risposta multipla, in seno alle opzioni di risposta, vi deve essere necessariamente una sola risposta corretta che il candidato deve poter individuare in maniera chiara, intellegibile ed univoca.

Pertanto, in relazione a quanto appena esposto in fatto, lo stesso Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, modificativo e integrativo del Decreto Direttoriale n. 499/2020, all'art. 3 comma 4 così statuisce: “ Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, della quali solo una è esatta.”

Orbene, secondo quanto stabilito dalla stessa amministrazione ad ogni domanda deve, necessariamente, corrispondere una sola risposta corretta.

Tuttavia, nella presente fattispecie, non solo risulta essere stato violato il dispositivo sopramenzionato ma, per di più, tra le opzioni di risposta al quesito n. 25 non risulta esservi alcuna risposta corretta, intellegibile ed univoca individuabile dal candidato all'atto dello svolgimento della prova.

Difatti, secondo consolidata giurisprudenza “in reazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla sia imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica, tra le risposte da scegliere, oggettivamente e indubitabilmente esatta sul piano scientifico, dovendo il quiz necessariamente condurre ad una sola risposta univoca”( T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, N. 5897/2022).

Appare dunque evidente che, la Commissione, all'atto della preparazione della domanda n. 25, non solo ha violato un principio consolidato e insindacabile, stabilito tra l'altro dallo stesso Decreto n. 23, ma ha anche pregiudicato il buon andamento della prova sostenuta dall'odierna ricorrente avendo

designato, come corretta, una risposta comunque inesatta o errata.

Detto in altri termini, nella fattispecie per cui vi è causa, risulta violato in maniera manifesta il buon diritto della dott.ssa Randone poiché: *“in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo per l’amministrazione”* ( **T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, N. 560/2020**).

Pertanto, sia la risposta data dalla ricorrente nell’impossibilità di ravvisarne alcuna corretta *“B. quando in condomini sono superiori a tre.”*, che quella ritenuta esatta dalla resistente *“A. quando i condomini sono più di quattro.”* non rispondono al principio secondo cui *“ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerarsi illegittimi e pertanto da annullare”* (**Cons. Stato, Sezione VI, N. 2673/2015**).

Invero, come già riferito in narrativa, al quesito n. 25 non corrisponde alcuna risposta che possa definirsi corretta posto che, né la risposta data dalla ricorrente, né la risposta ritenuta corretta dalla resistente, **così come le restanti**, sono da considerare incontrovertibilmente corrette o chiare.

Nel merito del quesito proposto, infatti, l’amministrazione resistente trascura di considerare che, in materia di condominio, a seguito della riforma dell’art 1129 del Codice civile, avvenuta con L. 220/2012, la nomina di un amministratore risulta essere obbligatoria quando i condomini sono più di otto.

Pertanto la risposta ritenuta corretta dalla resistente *“Quando i condomini sono più di quattro”*, così come le restanti, non hanno consentito alla candidata di poter formulare la risposta esatta.

Gli atti in questa sede avversati, così come il quesito proposto, non possono ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa poiché la Commissione, all'atto di predisposizione del summenzionato quesito da somministrare ai candidati, ha formulato erroneamente le alternative di risposta escludendo *ab origine* la possibilità per la candidata di poter conseguire quegli ulteriori 2 punti necessari per il superamento della prova.

### **DOMANDA CAUTELARE DI AMMISSIONE CON RISERVA**

#### **NELL'ELECO DEGLI IDONEI**

I motivi dedotti dimostrano che il ricorso è manifestamente assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, ricorrono i requisiti di gravità ed urgenza ai fini della chiesta misura cautelare collegiale, in quanto, la graduatoria provvisoria, di prossima pubblicazione, comporterà l'esclusione definitiva della ricorrente dalle fasi successive del concorso stesso con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal suo mancato collocamento in una posizione utile esclusivamente a causa dell'erroneità manifesta imputabile al quesito n. 25 ed alle opzioni di risposta ivi formulate.

Difatti, considerando il valore di 2 punti attribuito ad ogni risposta corretta, è necessario ribadire che la ricorrente ha ottenuto 68 punti a fronte dei 70 richiesti dalla soglia minima e che, esclusivamente a causa dell'erroneità del quesito impugnato, non ha ottenuto una votazione pari a quella minima ai fini del suo legittimo inserimento in graduatoria.

Pertanto, si chiede che l'On.le Tribunale adito, in via cautelare, Voglia disporre l'ammissione con riserva alle successive prove dell'odierna ricorrente

posto che la successiva selezione si terrà, presumibilmente, in tempi ragionevolmente brevi tale da non consentire la definizione nel merito del presente ricorso.

**ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA E  
52, SECONDO COMMA DEL CPA.**

Considerata l'impossibilità dell'odierna ricorrere ad ottenere gli indirizzi nonché i nominativi dei soggetti risultanti in posizione utile in graduatoria a ragion del fatto che la stessa non è stata ancora pubblicata, si formula istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Per tutto quanto precede, l'odierna ricorrente, dott.ssa Randone Sonia, *ut supra* rappresentata e difesa formula le seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previamente accogliere la richiesta misura cautelare, indi nel merito accogliere il presente ricorso con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi, nonché con il rimborso del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che l'importo da versare è pari ad euro 300,00.

**Catania/Roma, 18 luglio 2022**

**avv. Alberto Maria Grasso**

**avv. Giuseppe Fianchino**